



COMUNE DI CASALVOLONE

PROVINCIA DI NOVARA
Via Roma, 81 – C.A.P. 28060 – P.I. 00440560035
Tel. 0161 315157 – fax. 0161 315197

responsabiletributi.casalvolone@reteunitaria.piemonte.it

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Annotazioni:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 23.09.2004

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Capo II del D.Lgs, 15 novembre 1993, n. 507, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché i criteri di applicazione della relativa tassa.

Art. 2

Oggetto

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune in assenza di apposita concessione od autorizzazione rilasciata dal Sindaco (Dirigente).
2. Il divieto riguarda anche le aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, nonché agli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al precedente comma.

Art. 3

Criteri di distinzione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, non è inferiore all'anno;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno:

Art. 4

Domanda di concessione e autorizzazione

1. Chiunque intende occupare in via temporanea o permanente gli spazi e le aree di cui all'art. 2, deve inoltrare domanda in carta legale al Sindaco (Dirigente).
2. La domanda deve contenere le complete generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, la destinazione e le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti la realizzazione di manufatti ed impianti, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Il responsabile del procedimento potrà, con determinazione motivata, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, richiedere ulteriori documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'istruttoria.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.
7. Per le stesse il termine di cui al comma 5 è ridotto a 10 giorni.

Art. 5

Concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 5°, il Sindaco (Dirigente), su proposta del Responsabile del procedimento rilascia entro 30 giorni dalla data della presentazione della domanda, la concessione per l'occupazione permanente o emette motivato provvedimento di diniego.
2. Il provvedimento di concessione o di diniego deve essere comunicato al richiedente.
3. Nell'atto di concessione devono essere indicati: le generalità del concessionario, la durata e l'ubicazione dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali la concessione è rilasciata nonché le cause di decadenza o revoca della concessione medesima.
4. Il rilascio della concessione può essere subordinato alla presentazione, nelle forme di legge, di adeguata cauzione. Sono fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 20-22 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di attuazione.
5. Nel caso di pluralità di domande la concessione verrà rilasciata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dal protocollo.

6. Nel caso di contemporaneità delle domande sarà data preferenza a quelle finalizzate ad attività culturali, sportive, di volontariato e comunque non aventi scopo di lucro.
7. Il rilascio della concessione non abilita il concessionario all'inizio ed all'esercizio di attività per le quali siano richieste particolari autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta o comunque altri atti di consenso di pubbliche autorità.
8. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Autorizzazione

1. Con le modalità stabilite nel precedente art. 5, il Sindaco (Dirigente) rilascia entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione per l'occupazione temporanea.
2. In quanto compatibili si applicano all'autorizzazione le disposizioni previste dal presente regolamento per le concessioni.
3. Sono fatte salve le disposizioni particolari previste dalla normativa in materia di commercio ambulante, fiere e mercati.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso di situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non prevedibili, che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere provvisoriamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta verbale dell'interessato.
2. In tal caso la domanda, completa delle indicazioni previste dall'art. 4 dovrà essere presentata entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria.
3. L'autorizzazione provvisoria ha validità fino al rilascio dell'autorizzazione o concessione definitiva ai sensi degli artt. 5 e 6 o alla comunicazione del diniego.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. La concessione e/o autorizzazione dell'occupazione può essere prorogata per un periodo non superiore alla metà della durata originaria, a seguito di motivata richiesta dell'interessato, presentata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine, indicante le sopravvenute cause e necessità dell'occupazione.
2. La proroga viene rilasciata con le modalità indicate negli artt. 5 e 6 .

3. La concessione/autorizzazione non può essere prorogata qualora l'interessato non sia in regola con il pagamento della relativa tassa.

Art. 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e l'autorizzazione decadono:
 - a. per gravi e reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione e autorizzazione;
 - b. per violazione delle norme di legge e del presente regolamento;
 - c. per la mancata occupazione senza giustificato motivo del suolo avuto in concessione, nei 30 giorni successivi alla data indicata nell'atto concessorio;
 - d. per la mancata occupazione senza giustificato motivo nei 10 giorni consecutivi alla data indicata nell'autorizzazione;
 - e. per la mancata presentazione della denuncia o il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. In tal caso la decadenza ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data in cui l'adempimento doveva essere compiuto ;
 - f. per l'interruzione dell'occupazione per un periodo superiore a 12 mesi nel caso di occupazione permanente e per un periodo superiore a 6 mesi nel caso di occupazione temporanea. Nel caso di occupazioni stagionali o comunque ricorrenti, è causa di decadenza la mancata occupazione per due periodi anche non successivi, previsti nell'atto di concessione od autorizzazione;
 - g. per morte o estinzione del concessionario o per cessazione dell'attività per la quale la concessione o autorizzazione è stata rilasciata, salvo quanto previsto nel successivo art. 11.
2. Nelle ipotesi previste dalle lett. a), b), c) e d), la dichiarazione di decadenza sarà preceduta dalla contestazione delle inadempienze da parte del funzionario responsabile del procedimento, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni od osservazioni.
3. Nel caso previsto alla lettera g.), la decadenza viene pronunciata su richiesta dell'interessato.
4. La decadenza è pronunciata con provvedimento motivato del Sindaco (Dirigente) su proposta del Responsabile del procedimento.

Art. 10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

La proposta di revoca è comunicata all'interessato, che nei 10 giorni successivi può presentare al Sindaco osservazioni, controdeduzioni, memorie e documenti.

La revoca viene pronunciata dal Sindaco (Dirigente) con provvedimento motivato su proposta del Responsabile del procedimento.

2. La revoca della concessione o autorizzazione dà diritto alla restituzione della tassa già pagata per il periodo di mancato utilizzo, senza alcuna corresponsione d'interessi o indennizzi.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1. La concessione e/o l'autorizzazione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione .

Nel caso di morte o estinzione del concessionario e negli altri casi di trasferimento dell'immobile o dell'azienda il soggetto che subentra nei diritti patrimoniali del concessionario ha titolo a richiedere, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, la voltura con intestazione a suo nome dell'atto di concessione od autorizzazione, a condizione che dia dimostrazione della permanenza della destinazione d'uso per la quale l'occupazione fu concessa o autorizzata.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione/autorizzazione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco (Dirigente), previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13**Costruzione di gallerie sotterranee**

1. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie o cunicoli sotterranei per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, il rilascio della concessione per l'utilizzo della galleria o cunicolo è subordinato al pagamento, oltre alla tassa di cui al Capo II, di un contributo "una tantum" determinato in ragione dello spazio occupato nella misura massima del 50 per cento della spesa di costruzione.

CAPO II**DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA****Art. 14****Oggetto della tassa**

1. L'occupazione di qualsiasi natura, effettuata anche senza titolo, degli spazi ed aree indicati nell'art. 3 è soggetta al pagamento della tassa istituita e disciplinata dal Decreto Legislativo e dalle disposizioni del presente regolamento.

Le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico sono soggette alla tassa con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Sono soggette alla tassa anche le occupazioni effettuate con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 15**Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione ed autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 16***Classificazione del Comune***

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Casalvolone appartiene alla classe V risultando la popolazione al 31.12.2003 di n° _____ unità.

Art. 17***Graduazione e determinazione della tassa***

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata o comunque sottratta all'uso pubblico, espressa in metri quadrati o in metri lineari, secondo quanto stabilito dagli artt. 42 comma 4° e 47 comma 1° del Decreto Legislativo.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato a al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale fine gli spazi e le aree pubbliche di cui all'art. 3 sono classificati nelle seguenti categorie:

I CATEGORIA: centro abitato di Casalvolone.

II CATEGORIA: restante territorio di Casalvolone.

3. Le modifiche alla presente classificazione saranno effettuate, previo parere della Commissione Edilizia, con provvedimento da pubblicare per 15 giorni all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Per le occupazioni temporanee la tassa è rapportata alla durata dell'occupazione espressa in ore, secondo la disciplina contenuta nel precedente regolamento e nell'art. 45 del Decreto Legislativo.
6. Alle occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello risultante dall'atto di autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento sia per le occupazioni permanenti che temporanee.
8. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 18

Tariffe

1. La tassa è applicata secondo le tariffe riportate nella tabella (allegato A) del presente Regolamento.
2. Le tariffe possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
3. La misura delle tariffe, riferite alla prima categoria, quale individuata nell'art. 17, dovrà in ogni caso essere contenuta entro i limiti minimi e massimi indicati negli artt. 44, 45, 46, 47 e 48 del Decreto Legislativo. La misura delle tariffe per le rimanenti categorie dovrà essere:

- 2° categoria: non superiore all' 80 per cento e non inferiore al 50 per cento della 1° categoria.

Art. 19

Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie occupata si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede o manufatto.

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.
3. Qualora i passi carrabili di cui al precedente comma risultino, sulla base di elementi di carattere oggettivo, non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 20 per cento.
4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il Sindaco, su espressa richiesta del proprietario degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze del traffico, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, con rilascio di apposito cartello segnaletico numerato.
6. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività è subordinato all'esposizione, a cura del proprietario interessato, del cartello indicato al comma precedente e non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente l'esecuzione di alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

7. Per l'occupazione di cui ai precedenti commi 5) e 6) la tassa è applicata con tariffa ordinaria ridotta del 50 per cento.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta del 70 per cento.
9. Il soggetto passivo può, in qualsiasi momento, assolvere definitivamente la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili mediante il versamento di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 20

Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura pari al 50 per cento.
2. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento.
3. Per occupazioni a carattere ricorrente si intendono quelle occupazioni che dall'atto di autorizzazione risultano avere durata complessiva superiore al mese, anche se frazionate in almeno sei periodi separati l'uno dell'altro da un intervallo di tempo.

Art. 21

Rinvio

1. Per quanto riguarda le esenzioni, le denunce, i versamenti, gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive della tassa e le sanzioni, si fa rinvio alla disciplina contenuta negli artt. 49, 50, 51 e 53 del Decreto Legislativo.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento.....

COMUNE DI CASALVOLONE

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE VIGENTI - ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE

RIF.	TITOLI E TIPOLOGIE		
1	OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 44) TARIFFE RIFERITE AD OGNI ANNO SOLARE E AD OGNI METRO QUADRATO O LINEARE DI OCCUPAZIONE		
		CLASSE I	CLASSE II
1.1	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (Art. 44 comma 1°/a)	€ 17,56	€ 12,29
1.2	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (Art. 44 comma 1°/b) - RIDUZIONE DEL 50%	€ 8,78	€ 6,15
1.3	OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (Art. 44 comma 2°) - RIDUZIONE AL 30%	€ 5,27	€ 3,69
1.4	PASSI CARRABILI (Art. 44 comma 3°)	€ 8,78	€ 6,15
1.5	ACCESSI CARRABILI A FILO MUNITI DI CARTELLO SEGNALETICO PER DIVIETO DI SOSTA - SUPERFICIE TASSABILE MASSIMA MQ. 10 (Art. 44 comma 8°)	€ 4,39	€ 3,07
1.6	PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE E DI FATTO NON UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O DA ALTRI SOGGETTI ALLO STESSO LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA, AFFINITA' O QUALSIASI ALTRO RAPPORTO (Art. 44 comma 9°) - RIDUZIONE AL 10%	€ 0,88	€ 0,61
1.7	PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (Art. 44 comma 10) - RIDUZIONE AL 30%	€ 2,63	€ 1,84
2	OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 45) LA TASSA SI APPLICA, IN RELAZIONE ALLE ORE DI OCCUPAZIONE, IN BASE ALLE SEGUENTI MISURE GIORNALIERE DI TARIFFE (DA DIVIDERSI PER 24 E MOLTIPLICARSI PER LE ORE O FRAZIONI DI ORA DI OCCUPAZIONE)		
2.1	TARIFFE GIORNALIERE		
2.1.1.	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (Art. 45 comma 2/a)	€ 1,03	€ 0,72
2.1.2.	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (Art. 45 comma 2/c) - RIDUZIONE DEL 50%	€ 0,52	€ 0,36
2.1.3.	OCCUPAZIONE CON TENDE (Art. 45 comma 3°) - RIDUZIONE AL 30%	€ 0,31	€ 0,22

2.1.4.	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CONINSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. 45 comma 4°) - AUMENTO DEL 25%	€ 1,29	€ 0,90
2.1.5.	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (Art. 45 comma 5°) - RIDUZIONE DEL 50%	€ 0,52	€ 36,00
2.1.6.	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MQ. 100; DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MQ. 100 E FINO A MQ. 1000 (Art. 45 comma 5°) - RIDUZIONE DEL 50%	€ 0,21	€ 0,14
2.1.7.	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (Art. 45 comma 5° - Art. 46 comma 1°) - RIDUZIONE DEL 50%	€ 0,52	€ 0,36
2.1.8.	OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (Art. 45 comma 6°)	€ 1,03	€ 0,72
2.1.9.	OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (Art. 45 comma 6/bis) - RIDUZIONE DEL 50%	€ 0,52	€ 0,36
2.1.10.	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (Art. 45 comma 7) - RIDUZIONE DELL' 80%	€ 0,21	€ 0,14
2.1.11.	PER LE OCCUPAZIONI SUDETTE, QUANDO LA DURATA E' SUPERIORE AI 15 GIORNI LA TARIFFA E' RIDOTTA IN MISURA DEL 50%		
4	OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO (Art. 47)		
4.1.	OCCUPAZIONE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI IN GENERE... (Art. 47 comma 2°/a) PER KM. LINEARE O FRAZIONE	€ 129,11	
4.2.	OCCUPAZIONE CON INNESTI O ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (Art. 47 comma 2°/bis)	€ 25,82	
4.3.	OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE O FUNIVIE (Art. 47 comma 3°)		
	A) FINO A KM. 5	€ 51,65	
	B) PER OGNI KM. O FRAZIONE SUPERIORE A KM. 5	€ 10,33	
5	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO (Art. 47 comma 5°)		
5.1.	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER DURATA NON SUPERIORE A 30 GG.		

A) FINO A KM. 1	€ 5,16
B) SUPERIORE A KM. 1	€ 7,75

5.2.	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER DURATA FINO A 90 GG.	
	A) FINO A KM. 1	€ 6,71
	B) SUPERIORE A KM. 1	€ 10,07

5.3.	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 90 GG. E FINO A 180 GG.	
	A) FINO A KM. 1	€ 7,75
	B) SUPERIORE A KM. 1	€ 11,62

5.4.	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 180 GG.	
	A) FINO A KM. 1	€ 10,33
	B) SUPERIORE A KM. 1	€ 15,49

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. ____ DEL _____